



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
CONTRATTI E APPALTI  
DEL 04/03/2020

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840/2019 ALL'OGGETTO  
"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ACQUETTE -  
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE"

Onere: € 0 = IVA compresa.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 471 del 29.03.2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di via Acquette, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo e a misura posti a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori Euro 660.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 650.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con propria determinazione n. 840 del 03.06.2019 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 75124 – sedute del 19.04.2019 e 20.05.2019) ed è stato aggiudicato l'appalto in oggetto al CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, che ha offerto il ribasso del 14,67% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 554.645,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

Visto che nel verbale di gara e nel dispositivo della D.D. n. 840 del 03.06.2019 si è dato atto che il consorzio aggiudicatario non ha presentato la dichiarazione di subappalto prevista dal punto 6) della lettera d'invito, contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intendeva eventualmente subappaltare;

Visto altresì che nell'allegato 1 alla lettera d'invito "istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) della lettera d'invito", presentata in sede di gara, il consorzio concorrente attivava con un flag al punto s) la dichiarazione che "le lavorazioni di cui chiede il subappalto non riguardano le attività individuate dall'art. 1, comma 53, della L. 06.11.2012 n. 190";

Dato atto che il consorzio concorrente era in possesso di attestazione SOA per tutte le categorie di lavorazioni previste dalla lettera d'invito e dunque trattavasi di eventuale subappalto facoltativo e non obbligatorio, e che l'omessa indicazione delle parti dei lavori da affidare in subappalto doveva essere, per quanto sopra specificato, oggetto di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del dispositivo della richiamata D.D. n. 840/2019 con riferimento al subappalto e di autorizzare il consorzio aggiudicatario a sanare la carenza della dichiarazione di subappalto attraverso il soccorso istruttorio; il subappalto sarà vietato solo nel caso in cui il CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA non integri la propria dichiarazione neppure dopo il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione;

Visto il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

### DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi in premessa esposti, alla rettifica della D.D. n. 840 del 03.06.2019 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di via Acquette al

CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5 e di consentire al consorzio aggiudicatario di sanare la carenza della dichiarazione di subappalto attraverso il soccorso istruttorio;

2. Di dare atto che il subappalto sarà vietato solo nel caso in cui il CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA non presenti la dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare neppure dopo il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport per gli adempimenti successivi.

p. Il Vice Segretario Generale  
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti  
dott. Flavio Elia  
dott. Pizzinato Moreno

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA